

Sviluppo della produzione energia elettrica da Fer

Riguarda l'installazione di impianti fotovoltaici e/o termo-fotovoltaici per autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l'installazione di correlati sistemi di stoccaggio elettrochimico dell'energia elettrica.

PREMESSA

Il Mase ha emanato decreto direttoriale 424 del 30/10/2025 in attuazione RSO2.2 “Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull’energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti” e dalla linea di Azione 2.2.1 “Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER” del PN RIC 2021-2027.

La dotazione finanziaria è pari a **262 milioni di euro**.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso le imprese di qualunque dimensione, incluse le reti di imprese dotate di soggettività giuridica, che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:

- a) sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese. Le imprese non aventi sede legale nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;
- b) sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, dispongono di almeno una dichiarazione dei redditi presentata;
- c) non sono imprese in difficoltà;
- d) nel rispetto delle vigenti leggi, hanno adempiuto all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni, previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, solo in caso di domanda di agevolazione presentata oltre il termine ultimo previsto dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 per l’adempimento di tale obbligo di assicurazione

Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente Avviso i soggetti che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso i progetti di investimento volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l'installazione di:

- a) un impianto fotovoltaico e/o termo-fotovoltaico, per autoconsumo immediato;
- b) eventuale sistema di stoccaggio elettrochimico dell'energia elettrica dietro il contatore (behind-the-meter), ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75 (settantacinque) per cento della sua energia dall'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla precedente lettera a) collegato direttamente, su base annua.

Con riferimento ai progetti di investimento:

- il medesimo progetto di investimento può prevedere l'installazione combinata degli impianti e dei sistemi di cui precedenti lettere a) e b), ma non può prevedere la sola installazione dei sistemi di cui alla lettera b);
- è ammessa anche la casistica del potenziamento di un impianto fotovoltaico e/o termo-fotovoltaico esistente ma non il rifacimento;
- in caso di installazione dei sistemi di cui alla lettera b), la capacità di stoccaggio deve essere dimensionata al fine di garantire che la percentuale di energia elettrica prodotta dall'impianto ed autoconsumata non superi il 90 (novanta) per cento.

Ai fini dell'ammissibilità, ogni progetto di investimento deve:

- a) riguardare una sola unità produttiva, localizzata in aree industriali, produttive o artigianali dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti delle regioni meno sviluppate, che risulti nella piena disponibilità del soggetto proponente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Il soggetto proponente deve inoltre essere titolare, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, dell'utenza in prelievo a cui sarà allacciato l'impianto oggetto di domanda di agevolazione;
- b) essere realizzato esclusivamente su edifici esistenti dell'unità produttiva, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali, anche di nuova realizzazione, destinate al servizio dei predetti edifici;
- c) prevedere che l'energia prodotta sia destinata all'autoconsumo dell'unità produttiva. L'eventuale energia eccedentaria non accumulata deve essere ceduta gratuitamente dal Soggetto beneficiario al GSE per 20 (venti) anni, previa sottoscrizione di apposito contratto per il ritiro dell'energia elettrica.
- d) essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 9, comma 1 del presente Avviso. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di installazione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- e) essere ultimato entro 18 (diciotto) mesi dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 10, comma 5, lettera a) del presente Avviso. Per data di ultimazione si intende la data di entrata in esercizio;
- f) prevedere che l'impianto fotovoltaico e/o termo-fotovoltaico abbia una potenza nominale non inferiore a 10 (dieci) kW e non superiore a 1.000 (mille) kW;

- g) rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi all'articolo 63, comma 9 del Regolamento (UE) 1060/2021;
- h) rispettare la pertinente legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale, anche con riferimento al principio DNSH. A tal fine, il progetto di investimento non deve ricadere nelle condizioni di esclusione e il soggetto proponente deve disporre, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, di ogni necessario titolo autorizzativo, parere, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalla normativa vigente per la realizzazione del progetto e ottemperare alle relative prescrizioni;
- i) essere supportato da una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato dotato di idonee competenze e iscritto al relativo albo di pertinenza, anche facente parte dell'organico del soggetto proponente. La predetta relazione, redatta sulla base del format fornito nell'ambito delle Regole Operative, deve:
 - i. individuare l'unità produttiva nonché le eventuali strutture pertinenziali ove è prevista l'installazione dell'impianto, fornendo il dettaglio delle coordinate catastali identificative degli immobili, gli elementi che attestano la conformità con la localizzazione e l'indicazione e gli estremi degli atti che ne attestano la piena disponibilità in capo al soggetto proponente (Atto di proprietà, Contratto di locazione, ecc..).
 - ii. attestare, con riferimento all'unità produttiva e alle eventuali strutture pertinenziali dove è prevista l'installazione dell'impianto, il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche e inerenti alla tutela ambientale applicabili;
 - iii. definire i consumi energetici registrati nell'unità produttiva nell'anno precedente alla presentazione della domanda di agevolazione;
 - iv. definire la tipologia e la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico o termo-fotovoltaico da installare, nonché le caratteristiche e la capacità di stoccaggio dell'eventuale sistema di accumulo da installare;
 - v. indicare, in caso di impianto fotovoltaico da installare interamente costituito da moduli iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico, la categoria di modulo fotovoltaico prevista;
 - vi. riportare la quantificazione dei seguenti due indicatori di risultato e di output associati al progetto di investimento: RCR31 “Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica)” espressa in MWh/anno e RCO22 “Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica)” espressa in MW;
 - vii. attestare che il soggetto proponente dispone delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione relativi al progetto di investimento oggetto di richiesta di agevolazione.

Sono ammissibili, le spese direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento che riguardano:

- a) impianti fotovoltaici: acquisto, trasporto e installazione dell'impianto e dei vari componenti di impianto, connessione alla rete elettrica nazionale, messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie;
- b) impianti termo-fotovoltaici: acquisto, trasporto e installazione dell'impianto e della componentistica termica (tubature, valvole, gruppo pompe, centralina e accumulatore solare/scambiatore circuito solare), connessione alla rete elettrica nazionale, messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie;

- c) eventuali sistemi di stoccaggio elettrochimico dell'energia elettrica: acquisto, trasporto e installazione del sistema e dei vari componenti di impianto, messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie.

Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono:

- essere relative a immobilizzazioni materiali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- essere pagate esclusivamente tramite che consentano la piena tracciabilità delle operazioni e l'immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente in relazione al quale vengono richiesti gli aiuti. A tal fine, **il Soggetto beneficiario può utilizzare un conto corrente dedicato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, destinato anche non in maniera esclusiva alla realizzazione del progetto di investimento, adottando una codificazione contabile adeguata.**

Non sono ammissibili le spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria nonché quelle relative ad imposte e tasse, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), se questa non è recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;

DURATA E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

Le domande di agevolazione devono essere presentate, pena l'invalidità e l'improcedibilità, in via esclusivamente telematica utilizzando la piattaforma informatica disponibile al link che sarà pubblicato nella pagina dedicata alla misura nel sito web del GSE, **a decorrere dalle ore 10:00 del giorno 03/12/2025 e fino alle ore 10:00 del giorno 03/03/2026.**

TIPO DI AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti nella misura massima:

- a) del 38 (trentotto) per cento per le imprese di grandi dimensioni, ovvero del 48 (quarantotto) per cento per le medie imprese, ovvero del 58 (cinquantotto) per cento per le piccole imprese, delle spese ammissibili relative agli impianti fotovoltaici;
- b) del 43 (quarantatré) per cento per le imprese di grandi dimensioni, ovvero del 53 (cinquantatré) per cento per le medie imprese, ovvero del 63 (sessantatré) per cento per le piccole imprese, delle spese ammissibili relative agli impianti termo-fotovoltaici;
- c) del 28 (ventotto) per cento per le imprese di grandi dimensioni, ovvero del 38 (trentotto) per cento per le medie imprese, ovvero del 48 (quarantotto) per cento per le piccole imprese, delle spese ammissibili relative agli eventuali sistemi di stoccaggio elettrochimico dell'energia elettrica.

Le intensità possono essere aumentate:

- a) di 5 (cinque) punti percentuali, qualora il progetto di investimento oggetto della domanda di agevolazione preveda esclusivamente l'installazione di moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione Europea (Registro delle tecnologie per il fotovoltaico con categoria "B" o "C" - efficienza 23,50% o 24%);

b) di 2 (due) punti percentuali, qualora il progetto di investimento oggetto della domanda di agevolazione preveda esclusivamente l'installazione di moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione Europea (Registro delle tecnologie per il fotovoltaico con categoria "B" o "C" - efficienza 21,50%);

Le intensità possono essere aumentate di 2 (due) punti percentuali, qualora alla data della presentazione della domanda di agevolazione, il soggetto proponente sia in possesso di un sistema di gestione dell'energia conforme alle norme ISO 50001

CUMULABILITA'

Fermo restando il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui articolo 63, comma 9 del Regolamento (UE) 2021/1060, le agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso:

- a) non possono essere cumulate, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 (aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023;
- b) possono essere cumulate con altre agevolazioni che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intero costo ammissibile alle agevolazioni.

ITER E PROCEDURE

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, del GSE, del PN RIC 2021- 2027 e nella piattaforma telematica "[Incentivi.gov.it](#)".

Le domande dovranno essere inviate tramite l'apposita piattaforma informatica